RIFORMA DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA, DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA, DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE, DEI CONSERVATORI DI MUSICA E DEGLI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI

Art. 8

Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome

Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il perseguimento delle finalita' della presente legge e' realizzato nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Versione in vigore dal 19 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati
Estremi	Legge 21 dicembre 1999, n. 508
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riforma-delle-accademie-di-belle-arti-dell-accademia-nazionale-di/art-8-disposizioni-per-la-regione-valle-d-aosta-e-per-le-province-autonome

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it